

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 557)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1959

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e gli articoli 9 e 10 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, prevedono la corresponsione di particolari contributi ed oneri da parte dello Stato a favore, rispettivamente, dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale e del Collegio professionale marittimo « Caracciolo ».

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile, stabilisce, tra l'altro, la ripartizione dei predetti con-

tributi ed oneri fra il Ministero della marina mercantile ed il Ministero della difesa, ripartizione da effettuarsi « con successivo provvedimento da emanarsi di concerto con il Ministero delle finanze e del tesoro ».

Senonchè, motivi di ordine pratico consigliano di evitare il frazionamento, tra bilanci di Amministrazioni diverse, di contributi a favore di uno stesso Ente, frazionamento, del resto, che, di fatto, non ha avuto luogo per quanto si riferisce ai sopra ricordati contributi a favore dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale e del Collegio professionale marittimo « Caracciolo », corrisposti fino

ad oggi integralmente dal Ministero della difesa.

Si rende, pertanto, necessaria l'emanazione di un provvedimento legislativo, che modifichi il citato articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 396 del 1947 nel senso di evitare la ripartizione fra due diverse Amministrazioni dei contributi a favore dei due Enti sopra indicati, sanzionando la situazione di fatto attualmente esistente e lasciando inalterate le norme vigenti per la parte concernente i poteri di vigilanza su tali Enti.

A ciò provvede il presente disegno di legge, il cui articolo unico stabilisce che i contributi e gli oneri previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e dagli articoli 9 e 10 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, a favore, rispettivamente, dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale e del Collegio professionale marittimo « Caracciolo », sono posti ad esclusivo carico del Ministero difesa.

Il provvedimento, non comporta alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono abrogati il secondo periodo del secondo comma e il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, al quale è aggiunto il seguente quarto comma:

« I contributi e gli oneri previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e dagli articoli 9 e 10 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, a favore, rispettivamente, dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale e del Collegio professionale marittimo " Caracciolo ", sono posti a carico del Ministero della difesa ».